



Estratto dallo Statuto :

ARTICOLO 1

**E' costituita in Roma, con sede in Viale Regina Margherita, 286 ,
l' Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la Televisione .
(A.T.I.C.)**

ARTICOLO 2

**L' A.T.I.C. è un'associazione apolitica, indipendente,
autonoma e non per fini di lucro .**

ARTICOLO 3

L' A.T.I.C. persegue i seguenti scopi :

- a) tutelare gli interessi e promuovere la deontologia professionale delle categorie tecniche cinematografiche, televisive ed affini ;**
- b) estendere le sue attività a tutto il territorio nazionale ;**
- c) promuovere in ogni sede la preparazione ed il perfezionamento tecnico - professionale dei propri Soci o di terzi che ne facciano richiesta ;**
- d) promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento di tutte le attività tecniche, e cinematografiche e televisive, sia assistendone le Industrie, sia affiancandone l'esercizio nell'opera di perfezionamento degli impianti ;**
- e) studiare ed avanzare agli Organismi competenti proposte di regolamentazione, normalizzazione, coordinamento e perfezionamento dei sistemi e degli impianti industriali cinematografici e televisivi, esaminandone le possibili innovazioni per agevolarne e controllarne l' applicazione ;**
- f) raccogliere e diffondere, anche su Internet e a mezzo di pubblicazioni o incontri: studi, notizie, realizzazioni, ecc. sia in Italia che all' estero, per una efficace documentazione ed illustrazione delle attività tecniche in campo cinematografico e televisivo ;**
- g) curare il mantenimento di costanti rapporti con le altre organizzazioni, con le autorità governative preposte allo spettacolo, con le organizzazioni industriali, con Enti culturali, in Italia ed all' estero, per il raggiungimento degli scopi sociali ;**
- h) svolgere tutte quelle altre attività ritenute utili al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa la eventuale istituzione di Organismi di studio e consulenza .**



SOCI

ARTICOLO 4

Possono far parte dell'A.T.I.C. quali Soci effettivi, persone fisiche od anche giuridiche, Società ed Enti di qualsiasi natura, che svolgano attività nel campo della tecnica cinematografica, televisiva e della comunicazione multimediale.

I requisiti richiesti ai Soci effettivi persone fisiche sono specificati nell'articolo seguente .

Possono inoltre far parte dell' A.T.I.C. , quali Soci onorari, le persone che si siano particolarmente distinte in campo nazionale od internazionale ad illustrare la tecnica cinematografica o televisiva o che abbiano contribuito, con atti meritori, allo sviluppo ed al potenziamento dell' Associazione.

L'ammissione dei Soci effettivi ed onorari è decisa dall' Assemblea.

ARTICOLO 5

Possono far parte dell' A.T.I.C. , quali Soci effettivi persone fisiche, i tecnici della Industria cinematografica o televisiva che esercitino o abbiano esercitato con mansioni direttive o di responsabilità la loro attività professionale e coloro che abbiano contribuito con studi, ricerche o pubblicazioni allo sviluppo della tecnica cinematografica o televisiva .

Possono in particolare far parte dell' Associazione gli appartenenti alle seguenti categorie professionali dell' Industria cinematografica o televisiva, che posseggano i requisiti indicati nel primo comma di questo articolo :

- 1 Dirigenti di stabilimento**
- 2 Tecnici del colore**
- 3 Tecnici degli effetti speciali**
- 4 Tecnici della fabbricazione di apparecchiature cinematografiche o televisive**
- 5 Tecnici della fabbricazione di prodotti sensibili**
- 6 Tecnici della progettazione e costruzione cinematografica o televisiva**
- 7 Tecnici della ripresa**
- 8 Tecnici dell' ottica**
- 9 Tecnici dell' acustica e della registrazione e riproduzione del suono**
- 10 Tecnici dello sviluppo e della stampa**
- 11 Tecnici della comunicazione televisiva**
- 12 Tecnici del film d' animazione**
- 13 Esperti della comunicazione multimediale**



ARTICOLO 6

L' ammissione a Socio effettivo comporta l' obbligo, per quanto a ciascuno è possibile, di rispettare e far rispettare le norme emanate dall' A.T.I.C.

ARTICOLO 7

I Soci effettivi debbono intendersi vincolati all'Associazione per almeno tre anni dal momento dell'accettazione della loro domanda.

I Soci hanno facoltà di recedere dall' Associazione con preavviso di almeno un anno.

Entrando nel terzo anno di appartenenza all' Associazione, essi si intendono tacitamente legati per un altro periodo di tre anni.

L' appartenenza triennale obbliga a soddisfare annualmente gli impegni assunti verso la Associazione; come pure il recesso si intende accettato in via definitiva solo a soddisfazione avvenuta degli obblighi assunti.

E' dovuta al Socio l'assistenza, da parte dell'Associazione, in tutti i campi in cui essa può svolgere la sua attività.

